



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 20 marzo 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 17-18-19 marzo 2012 - Nona giornata ritorno

Bologna-Chievo Verona 2-2
Cagliari-Cesena 3-0
Catania-Lazio 1-0
Fiorentina-Juventus 0-5
Internazionale-Atalanta 0-0
Lecce-Palermo 1-1
Parma-Milan 0-2
Roma-Genoa 1-0
Siena-Novara 0-2
Udinese-Napoli 2-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 marzo 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 97

1) SERIE A TIM

Gare del 17-18-19 marzo 2012 - Nona giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Nona giornata ritorno sostenitori delle Società **Bologna-Catania-Fiorentina-Juventus-Lecce-Milan-Novara-Roma-Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art 12. n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco e due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto reiteratamente grida e cori insultanti all'Arbitro.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente all'Arbitro e ad un calciatore della squadra avversaria, cori insultanti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BERTOLO Nicolas Santiago (Palermo): per avere, al 41° del primo tempo, a distanza dall'azione di giuoco in svolgimento, colpito un avversario con una testata al volto.

CERCI Alessio (Fiorentina): per avere, al 21° del primo tempo, a distanza dall'azione di giuoco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con un calcio da tergo; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FLORO FLORES Antonio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto ad un Assistente espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLUCCI Giuseppe (Cesena): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.

FABBRINI Diego (Udinese): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ODDO Massimo (Lecce): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

ROSSI Marco (Cesena): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANTONINI Luca (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CANINI Michele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DOMIZZI Maurizio (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

GONCALVES DIAS Andre' (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

JANKOVIC Bosko (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MUNOZ EZEQUIEL Matias (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TERZI Claudio (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

ZACCARDO Cristian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00

BELLINI Gianpaolo (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

SANTANA Mario Alberto (Cesena)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

CIGARINI Luca (Atalanta)

SESTA SANZIONE

DE ROSSI Daniele (Roma)

GIACOMAZZI Guillermo (Lecce)

KALADZE Kakha (Genoa)

MORGANELLA Michel (Novara)

OLIVERA DA ROSA Ruben (Fiorentina)

PALETTA Gabriel (Parma)

SPOLLI Nicolas Federico (Catania)

QUINTA SANZIONE

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BRIVIO Davide (Lecce)

FERREIRA Lucimar (Internazionale)

SAMUEL Walter Adrian (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

AGUIREGARAY Matias (Palermo)

MANTOVANI Andrea (Palermo)

RUBIN Matteo (Bologna)

PRIMA SANZIONE

ACERBI Francesco (Chievo Verona)

BERTOLACCI Andrea (Lecce)

CARDOSO RIBEIRO Thiago (Cagliari)

CODA Andrea (Udinese)

KLOSE Miroslaw Josef (Lazio)

PALOSCHI Alberto (Chievo Verona)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CANNAVARO Paolo (Napoli)

QUINTA SANZIONE

MORALEZ Maximiliano (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €2.000,00

MAURI Stefano (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CAVANI Edinson (Napoli)

MUNTARI Sulley Ali (Milan)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €2.000,00

GOMEZ Alejandro Dario (Catania): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

REJA Edoardo (Lazio): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica nonostante precedenti richiami; per avere inoltre, all'atto dell'allontanamento, rivolto espressioni irrispettose agli Ufficiali di gara, soffermandosi all'interno del recinto di giuoco fino al termine della gara; recidiva reiterata.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €3.000,00

GUIDOLIN Francesco (Udinese): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo un'espressione irrispettosa al Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 MARZO 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta